

Decreto Dirigente Struttura (reg.) 21 agosto 2015, n. 6927
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale in Regione
Lombardia dei prodotti destinati a divenire vini DOP, IGP e da tavola – Vendemmia 2015

emanato/a da: **Regione Lombardia**
 e pubblicato/a su: **Bollettino Off. Regione n° 35 del 28/08/2015**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO E
DISTRETTI AGRICOLI

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1308 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare l'allegato VIII parte I, disposizioni specifiche per le pratiche enologiche, lettere A e B;
- il Regolamento (CE) della Commissione del 10 luglio 2009 n. 606 recante alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008 del consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, ed in particolare l'allegato II;
- la legge nazionale del 20 febbraio 2006 n. 82 recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino;
- il decreto legislativo dell'8 aprile 2010 n. 61 « Tutela delle denominazioni di origini e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88»;
- il decreto ministeriale del 9 ottobre 2012 n. 278 che detta disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli;
- le richieste presentate dai Consorzi di Tutela Vini che segnalano che nel territorio della Regione Lombardia si sono verificate condizioni climatiche caratterizzate da alte temperature e scarse piogge, che potrebbero portare a una maturazione dell'uva non ottimale, e di conseguenza essere vendemmiate con un tenore zuccherino non sufficiente.

Considerato che:

- l'allegato VIII Parte I lettera A e B del Reg CE 1308/2013 prevede che gli stati membri possano autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto d'uva, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle uve classificabili in conformità a quanto previsto dall'art. 81, fino a un massimo di 1,5 % vol quando le condizioni climatiche lo richiedano;
- l'allegato II del Regolamento (CE) 606/2009 prevede che gli Stati membri possano autorizzare l'arricchimento della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti per le Regioni e le varietà per le quali ciò sia giustificato dal punto di vista tecnico, fino al limite massimo di 1,5 % in vol;
- la sopracitata l. n. 82/2006 art. 9 comma 2 prevede che le Regioni autorizzino annualmente con proprio provvedimento l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a divenire vino, vino IGP e vino DOP e delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti ivi compresi i VSQ;
- le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria e nazionale indicata;

Accertato, sulla scorta delle note inviate dai Consorzi di Tutela Vini e agli atti della scrivente struttura, che per la vendemmia 2015 sussistono le condizioni per autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli sopra citati, ottenuti nelle aree viticole della Lombardia per la produzione di uve atte a divenire vini da tavola, IGP e DOP di seguito specificate, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste

dagli specifici disciplinari di produzione:

DOP: Valtellina Superiore, Oltrepò Pavese Metodo Classico, Valtellina Rosso o Rosso di Valtellina, Lugana, Lambrusco Mantovano, Garda Colli Mantovani, Valcalepio, Terre del Colleoni o Colleoni, Botticino, Capriano del Colle, Cellatica, Garda, Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano, San Martino della Battaglia, Valtenesi, Oltrepò Pavese, Oltrepò Pavese Pinot Grigio, Pinot Nero dell'Oltrepò Pavese, Bonarda dell'Oltrepò Pavese, Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda, San Colombano al Lambro o San Colombano;
IGP: Terrazze Retiche di Sondrio; Provincia di Pavia, Benaco Bresciano, Provincia di Mantova, Alto Mincio, Quistello, Sabbioneta, Bergamasca, Ronchi di Brescia, Montenetto di Brescia, Valcamonica, Collina del Milanese;

Preso atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro il termine di 30 giorni previsto dall'articolo 2 della legge n. 241/90;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura, individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Visto l'art. 17 della l.r. n.20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. per la vendemmia 2015 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti nelle aree viticole della Lombardia per la produzione di uve atte a divenire vini da tavola, DOP e IGP di seguito specificate, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

DOP: Valtellina Superiore, Oltrepò Pavese Metodo Classico, Valtellina Rosso o Rosso di Valtellina, Lugana, Lambrusco Mantovano, Garda Colli Mantovani, Valcalepio, Terre del Colleoni o Colleoni, Botticino, Capriano del Colle, Cellatica, Garda, Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano, San Martino della Battaglia, Valtenesi, Oltrepò Pavese, Oltrepò Pavese Pinot Grigio, Pinot Nero dell'Oltrepò Pavese, Bonarda dell'Oltrepò Pavese, Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda, San Colombano al Lambro o San Colombano;
IGP: Terrazze Retiche di Sondrio; Provincia di Pavia, Benaco Bresciano, Provincia di Mantova, Alto Mincio, Quistello, Sabbioneta, Bergamasca, Ronchi di Brescia, Montenetto di Brescia, Valcamonica, Collina del Milanese;

2. le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa nel limite massimo di 1,5% vol, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. le operazioni di arricchimento per le partite di prodotti (vini, mosti e miscele di mosti e vini) di cui all'allegato II parte IV punto 12 del Regolamento (CE) 1308/2013 destinate all'elaborazione dei vini spumanti, per le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche protette di cui al punto 1 del presente decreto, sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate: Barbera, Chardonnay, Cortese, Croatina, Gropello, Incrocio Manzoni 6.0.13, Lambrusco, Malvasia, Marzemino, Moscato, Riesling, Sangiovese, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Trebbiano di Soave, Ughetta, Uva rara;
Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra

citati e nel limite massimo di 1,5 % vol, utilizzando saccarosio, mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

4. di notificare il presente provvedimento ai competenti uffici del Ministero per le politiche agricole, agroalimentari e forestali, all'AGEA e all'Organismo Pagatore Regionale;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di renderlo disponibile altresì sul sito della Direzione Generale Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it).
